

Brescia, 2 Aprile 2020 - AGGIORNAMENTO

A tutti gli associati
CONFARTIGIANATO IMPRESE
BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE

Caro Associato,
le scorse settimane sono stati adottati alcuni provvedimenti, da parte di **Regione Lombardia** (*DELIBERA REGIONALE 514 del 21 marzo 2020*) e da parte del **Governo** (*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Marzo 2020, aggiornato dal DM Ministro Sviluppo Economico 25 Marzo 2020 e ieri sera prorogato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Aprile fino al 13 Aprile 2020*), che **impongono limitazioni alle attività produttive**, in ragione dell'emergenza sanitaria da Coronavirus in corso.

Inoltre è stato adottato anche il Decreto dei Ministri della Salute e dell'Interno 22 Marzo 2020 che **vieta lo spostamento delle persone al di fuori del comune in cui si trovano se non per comprovate esigenze lavorative, esigenze di assoluta urgenza, motivi di salute**. In occasione di tali spostamenti deve essere esibita **l'autocertificazione, secondo l'ultimo modello emanato** (i modelli cambiano in continuazione, alleghiamo l'ultimo emanato lo scorso 26 marzo 2020).

Ricordo ancora che in base al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti Sviluppo Economico 120 del 18 Marzo 2020, prorogato fino al 13 aprile, tutte le persone fisiche in entrata in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione della propria azienda sanitaria, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni (con esclusione dei lavoratori transfrontalieri).

Riassumendo, per quanto possibile, ricordiamo allora che:

- Da **lunedì 26 marzo sono consentite solo le attività con codice ATECO rientrante nella tabella di cui all'allegato 1** del DPCM 22 Marzo 2020, così come corretto dal DM Ministro Sviluppo Economico 25 Marzo 2020 (di seguito riportate).
- E' tuttavia consentito il proseguimento delle attività **non indicate nell'allegato 1**, purché esse siano **funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1**, nonché degli impianti a ciclo produttivo continuo. Per poter proseguire l'attività è **obbligatoria una comunicazione al Prefetto** della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva (in cui sono spiegati e giustificati i motivi della richiesta): fino ad eventuale diniego l'attività può essere proseguita; la comunicazione potrà avvenire compilando e sottoscrivendo, con timbro e firma, il "Modello Comunicazione - lettere d) e g) DPCM 22 Marzo 2020" scaricabile al link della Prefettura di Brescia: <http://www.prefettura.it/brescia/contenuti/comunicazionirelativeallagestionedellemergenzasanita/riadacovid19-8547637.htm>, e seguendo le istruzioni ivi indicate.

- **Sono sempre possibili le attività** (pubbliche o in concessione) **che erogano servizi di pubblica utilità** (volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione), nonché **produzione, trasporto e commercializzazione consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari;**
- **Sono sospese**, comunque, tutte le attività commerciali al dettaglio, i mercati settimanali scoperti sia alimentari che non, i distributori automatici H24 bevande e alimenti confezionati, le *slot machine*, le altre **attività artigianali di servizio (con le esclusioni citate sopra)**, i servizi di ristorazione, le palestre, i centri benessere, acconciatori ed estetisti, tatuatori, massaggi; **sono tuttavia consentite numerose attività del commercio al dettaglio e di servizi alla persona, in base all'elenco che segue.**
- **Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate** (ivi compresi residence, alloggi agrituristici e locazioni brevi per finalità turistiche) ed è sospesa l'accoglienza degli ospiti. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento, l'ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive. Possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. E' altresì consentito nelle strutture ricettive comunque denominate il soggiorno delle seguenti categorie: personale in servizio presso le stesse strutture; ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell'attività; personale viaggiante di mezzi di trasporto; ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati; soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture; soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie; soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa. Restano in funzione le residenze, le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici.
- **Per completezza ricordiamo che è stabilito lo stop generale ai cantieri edili legati alla costruzione o alla ristrutturazione delle abitazioni, mentre** restano aperti solo quelli legati alle opere pubbliche di manutenzione ferroviaria e stradale e ad altre opere particolari, legate al comparto infrastrutture. A non essere sospesi sono tutti cantieri connessi al codice Ateco "ingegneria civile", incluso nella lista delle attività che resteranno garantite.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile, ha prorogato l'efficacia delle disposizioni dei precedenti decreti governativi fino al **13 aprile 2020**. In virtù dell'art. 2 del Decreto legge 19/2020, le disposizioni previste nell'ordinanza di Regione Lombardia restano invece in vigore fino al 5 aprile 2020 (anziché fino al 15 aprile, come inizialmente indicato nell'ordinanza regionale). Si consideri dunque che il regime di sospensione indicato prosegua fino a nuova comunicazione.

Ricordiamo l'obbligo, in ogni caso, per tutte le attività per le quali è consentito il proseguimento, del massimo rispetto dei protocolli di sicurezza, che sono comunque condizione necessaria per poter continuare il lavoro (sanificazione, distanziamento, DPI, ecc.)

Per ogni chiarimento non esitate a contattare i nostri uffici, ai numeri noti di Brescia e degli Uffici di Mandamento. Cerchiamo di seguire con la massima costanza l'aggiornamento della normativa, che però

avviene a ritmi quasi insostenibili (sono stati diffusi 4 modelli diversi di autocertificazione negli ultimi 15 giorni).

L'occasione è utile per augurare a tutti voi il massimo della capacità di tenuta e il massimo di serenità possibile, con un grandissimo segno della nostra comune vicinanza.

Il Segretario Generale
Carlo Piccinato

ATTIVITA CONSENTITE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

ATTIVITA' CONSENTITE NEI SERVIZI PER LA PERSONA

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

ALLEGATO 1 AGGIORNATO DM 25 MARZO 2020 - ATECO CHE POSSONO CONTINUARE L'ATTIVITA'

1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco

46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
J (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale). Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20	Attività dei call center. Limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), con l'esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese. Limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 5
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico